

### 1 POSSIBILE CONVOCARE L'ASSEMBLEA ENTRO IL 30 GIUGNO

Tutte le assemblee di qualsiasi tipo di società che dovrebbero svolgersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, possono essere convocate, in prima convocazione, senza necessità di motivare alcunché sul punto, entro il 31 luglio 2020. È una mera facoltà perché si può comunque seguire il calendario tradizionale

### 2 ASSEMBLEE A PORTE CHIUSE

La legge ha autorizzato, per la prima volta nella storia del diritto societario italiano, lo svolgimento a porte chiuse delle assemblee societarie in questo periodo. Ferma restando la necessità di identificare gli intervenuti, essi dunque potranno tutti assistere all'adunanza mediante sistemi audio/video. Il presidente e il segretario potranno non trovarsi nello stesso luogo

### 3 IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Mediante apposita clausola dell'avviso di convocazione, si può abilitare il voto per corrispondenza anche nelle società il cui statuto non lo preveda. Significa che la società trasmette ai soci prima dell'assemblea il testo della deliberazione da assumere cosicché i soci possano (via posta "fisica" o mail) esprimere il proprio voto prima dell'assemblea senza parteciparvi

### 4 IL VOTO ELETTRONICO

Pure il voto elettronico può essere previsto nell'avviso di convocazione anche se lo statuto non lo consenta. Il socio che assiste all'assemblea da remoto senza poter interagire (si pensi a un'assemblea trasmessa su un canale tv), può, al momento del voto, esprimere la sua volontà (mediante mail o cliccando su un'apposita piattaforma predisposta dalla società)

### 5 L'OBBLIGO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Le società quotate al Mta, all'Aim e quelle con capitale diffuso (sono quelle con più di 500 soci) potranno obbligare i soci a conferire delega al rappresentante designato e cioè al soggetto che, nominato dalla società, si farà carico di esprimere in assemblea il voto (favorevole, contrario o di astensione) dei soci che abbiano conferito la loro delega di voto